

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 263**

a iniziativa dei Consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci,  
Leonardi, Marconi, Pergolesi, Giancarli

*presentata in data 17 gennaio 2019*

-----

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA  
ITALIANA DEI SEGNI E LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE  
ALLA VITA COLLETTIVA

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

2. La Regione, in particolare, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt) quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

**Art. 2**  
*(Destinatari)*

1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, nonché le loro famiglie.

**Art. 3**  
*(Interventi in ambito scolastico e formativo)*

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:

- a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicati all'articolo 2;
- b) l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato in LIS e in LISt, a supporto degli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché nelle istituzioni universitarie;
- c) l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato in LIS e in LISt, a supporto dei partecipanti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito dei percorsi formativi professionali;
- d) l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro

mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

#### **Art. 4**

*(Accesso all'informazione)*

1. Allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale delle Marche del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS.

2. La Regione, inoltre:

- a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire l'effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
- b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIS, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
- c) concede contributi per l'attivazione di un servizio di interpretariato in LIS ed in LIS, svolto da figure professionali qualificate, presso gli Ambiti territoriali sociali.

#### **Art. 5**

*(Accesso ai servizi sanitari)*

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole ed informata dei servizi di propria competenza.

#### **Art. 6**

*(Interventi di sensibilizzazione e formazione)*

1. Per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per contribuire

all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione concede contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;
- b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;
- c) realizzazione di campagne di informazione rivolte ai soggetti indicati all'articolo 2, con l'utilizzo di figure professionali qualificate, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto;
- d) organizzazione di corsi formativi rivolti a docenti ed operatori sanitari di avvicinamento alla LIS e alla LISt nonché di conoscenze delle più moderne tecniche di comunicazione con i soggetti indicati all'articolo 2;
- e) attivazione di sportelli presso gli Ambiti territoriali sociali e i distretti sanitari con figure professionali qualificate quali sostegno e supporto alle famiglie in campo psicologico, linguistico, educativo e giuridico per le varie problematiche legate alla specifica disabilità sensoriale.

**2.** Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali nonché con soggetti del Terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

### **Art. 7**

*(Soggetti beneficiari)*

**1.** Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 6:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) Ambiti territoriali sociali, anche in forma associata;
- d) enti del servizio sanitario regionale;

- e) soggetti del Terzo settore, operanti nelle Marche, che svolgano funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- f) associazioni di rappresentanza e tutela dei soggetti indicati all'articolo 2 aventi sede nelle Marche.

### **Art. 8**

*(Programmazione)*

1. I piani e i programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili attuano, per quanto di competenza, gli interventi, le azioni e le misure previsti da questa legge.

### **Art. 9**

*(Compiti della Giunta)*

1. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2 e previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto annualmente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario:

- a) individua specificatamente gli interventi, le azioni e le misure indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 da sostenere nel periodo considerato, garantendone il coordinamento con quelli previsti dai piani e dai programmi regionali generali e di settore, indicati all'articolo 8;
- b) definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 6.

### **Art. 10**

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
- b) gli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8;

- c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
- d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9.

**Art. 11**

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva l'atto indicato all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**Art. 12**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, per l'esercizio 2019, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 e trova copertura nelle risorse iscritte a carico del capitolo 2010310011 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Per gli esercizi successivi, le spese sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.